

13408.13

29 MAG 2013

AULA 'A'

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL - ESSENTE INQUADRI

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO

Oggetto

[]

R.G.N. 13605/2010

Cron.

13408

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Registrati:

- Dott. PAOLO STILE. - Presidente - Ud. 12/03/2013
- Dott. MAURA LA TERZA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13605-2010 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
 GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" 02430700589,
 in persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
 34, presso lo studio dell'avvocato PETROCELLI MARCO,
 che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- intimata -

013

875

Nonché da:

... in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPILI 33, presso lo studio
dell'avvocato SALAFIA ANTONIO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato NEGRI LAURA, giusta
delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" 02430700589,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell'avvocato PETROCELLI MARCO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso all'incidentale -

avverso la sentenza n. 7840/2009 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 20/01/2011 r.g.n. 9331/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. MAURA LA
TERZA;

udito l'Avvocato PETROCELLI MARCO
udito l'Avvocato SALAFIA ANTONIO che ha concluso per
udito il P.M. in persona del Istituito Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANTI, che ha concluso
per l'accoglimento.

Con la
statuizio
ingiuntiv
Mosca,
ispettivo
ove si es
ancorché
fondame
response
premess
che que
disposiz
variabili
singolar
Era quit
il regim
Quanto
collabor
coordin
recava i
stessa i
coordin
diretton
posizio
dalla di
element
Con la
quale e
frequen
assenze
diretton

sportivi, mentre la sua libertà era temperata solo dalla esigenza di coordinamento con l'emittente al quale doveva assicurare le rubriche sportive, ma in assoluta libertà di tempi e modi.

Il aveva dichiarato di occuparsi di politica con una frequenza quotidiana in redazione, ove non aveva una propria postazione; aveva come unico referente il direttore responsabile, a cui sottoponeva i programmi che preparava in autonomia, essendo libero il direttore di utilizzarli o meno; nessun obbligo di concordare le assenze e i compensi erano variabili a seconda dei pezzi realizzati. Concludeva la Corte che anche per il non era ravvisabile la etero direzione, trattandosi di prestazioni libere sotto ogni profilo, in assenza di direttive precedenti e di controlli successivi: erano prestazioni coordinate con gli altri colleghi, ma non vincolate alle esigenze della emittente.

Quanto alla posizione di , che era la per il dubbio, costei aveva riferito agli ispettori di frequentare la redazione giornalmente e con precisione, essendo addetta alla lettura dei vari notiziari. Aveva testimoniato di avere avuto una retribuzione fissa e controlli costanti del direttore. Tuttavia, anche in quel caso andava esclusa la subordinazione, perché la garantiva la messa in onda del telegiornale, ma mancavano precisi controlli anche sugli argomenti trattati e sull'ordine della trattazione.

La Corte territoriale accoglieva quindi l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso detta sentenza l'Inpgi propone ricorso con due motivi

Resiste la srl con controricorso e ricorso incidentale, cui l'Inpgi ha risposto con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza per violazione dell'art. 2094 cod. civ. perché i criteri di sussunzione ravvisati dai Giudici di merito non sarebbero conformi a quelli enunciati in sede di legittimità.

Con il secondo mezzo si censura la sentenza per difetto di motivazione. Si duole l'Inpgi che sia stato valutata con particolare rigore la deposizione della teste , ancorché questa avesse riferito di avere conciliato la controversia con la emittente. Aggiunge il ricorrente che non era sottratta al coordinamento del direttore perché era stata indicata tra i componenti della struttura redazionale.

Con il r
Il ricors
1. In re'
legittim
di attiv.
requisit
datore
assiduo
peculia
subordi
sia obb
non ess
singole
disposi
variabil
quando
incaric
aveva
redazio
trattens
settima
redatto
Si è a
sono c
ove vi
così d
un'esig
argom
lavorat
prestaz
tenuto
che la
negativ

Con il ricorso incidentale la Società si duole della compensazione delle spese.

Il ricorso principale è fondato solo in relazione alla posizione di

1. In relazione al distinzione tra lavoro autonomo o subordinato dei giornalisti la giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 19231 del 07/09/2009) ha enunciato i seguenti principi << In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - qualora ricorrano i requisiti dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi, nel lavoro del giornalista, con riferimento alle peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia. (In quel caso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il vincolo di subordinazione nell'attività svolta recandosi tutti i giorni presso la redazione, partecipando alle riunioni di essa, espletando i compiti assegnati dal caposervizio e trattandosi sul posto di lavoro fino a sera tardi. Inoltre il giornalista concordava sia settimanalmente che quotidianamente l'attività da svolgere, anche in base alla presenza degli altri redattori).

Si è ancora confermato (Cass. n. 8068 del 02/09/2009) che << In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni

nto Così deciso in Roma il 12 marzo 2013.

il consigliere estensore

Manuela La Torre

Il presidente

Debbi

Antonella Scarsella

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa **SCARSELLA**
Depositato in Cancelleria



06/06/2013 9-MAR-2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa **SCARSELLA**

Antonella Scarsella

Copia conforme all'originale che si presenta a richiesta del
Sig. *Petrucelli* in forma legale.

Roma, il - 4 GIU 2013



Il Funzionario Giudiziario
Antonella Fontana

Antonella Fontana